

# Comune di Caiolo

Provincia di Sondrio

## **PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019.**

Il sottoscritto Dott. Luca Abatini, nella sua qualità di Revisore dei Conti di questo Comune,

**VISTO** l'art. 39, comma 1 e 19, della Legge 449/1997, che ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni, obbligo confermato dall' art 35, comma 4, del D.Lgs 165/2001 e dall' art.91, comma 1 del D.Lgs 267/2000, il quale, in particolare, prevede che gli organi di vertice dell'amministrazione siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

**VISTO** l'art. 3, comma 10 bis, della Legge 114/2014;

**VISTA** la proposta di deliberazione di giunta avente ad oggetto programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019;

**EVIDENZIATO** che nel il triennio 2017/2019 il fabbisogno del personale è il seguente:

anno 2017:nessuna assunzione; anno 2018: nessuna assunzione; anno 2019: nessuna assunzione;

**CONSIDERATO** che sulla base di quanto accertato dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Amministrativa, risulta che il Comune di Caiolo:

- ha rispettato il patto di stabilità per gli esercizi 2013, 2014 e 2015;
- ha un rapporto dipendenti/popolazione al 31/12/2016 inferiore a quello definito dal D. M. 24/07/2014;
- ha rispettato l'art. 27, comma 2 lett. c), del D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014, da integrazione dell'art. 9, comma 3 bis. del D.L. 185/2008, in materia di certificazione dei crediti;
- in base ai dati disponibili come emergono dal pre-consuntivo rispetta i nuovi vincoli di finanza pubblica per l' anno 2016;
- rispetta il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- rispetta, per le assunzioni a tempo determinato, il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 (limite del 50% o del 100% per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 Legge 296/2006);

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019.


### **RACCOMANDA**

che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente introdotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Caiolo, 23 febbraio 2017

Dott. Luca Abatini

IL REVISORE DEI CONTI



\_\_\_\_\_